

## XLV.

## TORNATA DEL 19 MARZO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto del progetto: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887 — Approvazione dei progetti di legge: Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 e Costruzione di edifizii militari in Roma — Discussione del progetto di legge: Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864 — Osservazioni dei senatori Covallini e Mezzacapo ai quali rispondono il ministro della guerra ed il senatore Guerrieri-Gonzaga, relatore — Approvazioni degli articoli del progetto — Approvazione dei progetti di legge: 1. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 2. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero delle finanze; 3. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero degli affari esteri; 4. Maggiore spesa di L. 200 mila pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in talune provincie, e di cinque progetti di legge per autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrainposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86 — Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno — Esito della votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

## Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati: uno per autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia e giu-

stizia e culti; l'altro per autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 per il Ministero della guerra.

Prego il Senato di approvare che questi due disegni di legge sieno deferiti alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di finanza, secondo la natura loro e secondo il desiderio espresso dal signor ministro.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione

sull'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Prego il signor senatore segretario Malusardi di fare l'appello.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte pel caso che qualche senatore dovesse ancora votare.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per l'adunanza d'oggi avrà un'inversione, necessitata dall'assenza del presidente del Consiglio dei ministri, trattenuto alla Camera dei deputati per il bilancio del Ministero degli affari esteri.

Perciò il primo capo dell'ordine del giorno riflettente modificazioni della legge del Consiglio di Stato, sarà rimandato a domani.

**Approvazione del progetto di legge: « Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 » (N. 34).**

PRESIDENTE. Si comincerà colla discussione dei tre progetti di legge che interessano il Ministero della guerra.

Il primo riguarda: « Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 ».

Prego uno dei senatori segretari a leggere il progetto.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 34).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procede a quella degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

#### Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1888 un concorso speciale, per coprire

le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi di artiglieria e del genio.

(Approvato).

#### Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

a) essere cittadini del Regno;

b) aver compiuta l'età di anni 18 e non avere compiuto il 26° anno al 1° gennaio 1888;

c) essere celibi, o vedovi senza prole, o se ammogliati avere obbedito alle prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393, serie 2<sup>a</sup>, che regola i matrimoni degli ufficiali;

d) soddisfare alle condizioni di moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del regio esercito;

e) soddisfare alle condizioni di studi determinate dall'art. 3.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il concorso avrà luogo:

a) per titoli per coloro che avendo compiuto il primo anno di corso in una delle regie scuole di applicazione per gl'ingegneri (o il primo anno di applicazione presso una delle regie università di Pisa, Genova e Pavia, o presso l'istituto tecnico superiore di Milano) e superati gli esami su tutte le materie di studio siano stati dichiarati promovibili al secondo anno. Ciò dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'autorità scolastica, nel quale dovranno essere segnati i punti di merito ottenuti negli esami finali di tutte le materie che si insegnano nel detto primo anno di corso;

b) per titoli per coloro che provino di avere conseguito il diploma di ingegnere navale o meccanico nella scuola superiore navale di Genova.

(Approvato).

## Art. 4.

I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso, verranno ammessi a frequentare un corso speciale nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

(Approvato).

## Art. 5.

L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

La loro promozione a tenente avverrà secondo le leggi in vigore, ma con riserva di anzianità, dovendo concorrere, nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola d'applicazione, cogli allievi dell'Accademia militare, l'anzianità dei quali al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso.

(Approvato).

## Art. 6.

Ai sottotenenti nominati per effetto della presente legge saranno applicabili tutte le disposizioni in vigore per gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

Per altro, a quelli che venissero in seguito a cessare dal servizio, il tempo trascorso in qualità di allievi della predetta scuola non sarà computato come servizio effettivamente prestato, per gli effetti di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

## Art. 7.

Il ministro della guerra potrà aprire anche negli anni 1889 e 1890 analogo concorso, il quale però avrà luogo per titoli e per esami; cioè vi saranno ammessi:

a) per *titoli*, coloro che soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) per *esami*, coloro che, soddisfacendo alle condizioni specificate nei commi a), b), c), d)

dell'art. 2, supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per decreto ministeriale.

Questi nuovi concorrenti non dovranno avere compiuto il 26° anno rispettivamente al 1° gennaio dall'anno del concorso.

(Approvato).

## Art. 8.

I sottotenenti nominati in seguito al concorso, di cui all'articolo precedente, verranno ammessi a frequentare i corsi biennali 1889-91 e 1890-92 nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

La loro anzianità, determinata dalla data del decreto di nomina, verrà regolata in modo che gli ammessi per titoli precedano, per ordine di età tra loro, quelli ammessi per esame, i quali si succederanno per ordine di merito di esame.

La loro promozione a tenente avverrà secondo le leggi in vigore, e ad essi sarà applicabile il disposto dell'art. 6° della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864. » (N. 35).**

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge all'ordine del giorno intitolato: « Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni, 14 aprile 1864 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 35).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

## Art. 1.

Nel computo dei 40 anni di servizio che, a tenore dell'art. 20 della legge 14 aprile 1864,

n. 1731, danno diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non entrerò nella disquisizione scientifica o scolastica intorno alla indole di questo progetto di legge, cioè se si tratti di una legge *dichiarativa*, come pare la ravvisi l'onorevole mio amico, il relatore dell'Ufficio centrale, oppure di una legge *interpretativa*, come sembra l'abbia ritenuta il relatore della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, giacchè per noi questa questione sarebbe totalmente oziosa, tanto più che col l'articolo secondo si darebbe alla legge effetto retroattivo.

Io mi preoccupo invece di questo progetto di legge sotto un altro rapporto, che ha tratto al sistema finanziario, e dico soltanto, ed espressamente, che ha tratto al sistema finanziario, perchè l'onere che esso recherebbe alle pubbliche finanze è di così poca entità, che non varrebbe la pena di oppugnarlo.

Mi spiace anzi parlarne, e per la simpatia che ho verso l'attuale signor ministro della guerra e per la benevolenza, di cui egli mi ha sempre onorato, e per la grandissima stima che ho di lui.

Innanzi ad ogni altro sentimento sta però sempre quello dell'adempimento del proprio dovere, ed egli stesso mi disapproverebbe, se non esprimessi liberamente la mia opinione.

Ho detto che questo progetto ha rapporto al sistema finanziario perchè non è che la continuazione di quello adottato da tutti i ministri, che sta in questo: oggi una spesa, grossa o piccola non monta, domani una imposta; posdomani una nuova spesa ed il giorno successivo un'altra tassa. Ma, signor ministro, così non va.

Le condizioni finanziarie del nostro erario noi tutti pur troppo le conosciamo; le discussioni che ebbero luogo nelle tornate di venerdì e di sabato ce le hanno ancora luminosamente comprovate.

Noi abbiamo un avanzo nell'entrata ordinaria, sebbene di non molta importanza sulle

spese ordinarie; ma all'inverso abbiamo un grosso disavanzo nelle spese straordinarie, che in complesso dà un *deficit* di oltre 70 milioni che non può non impensierirci grandemente.

Vero è che il ministro delle finanze ci oppone, che il disavanzo è passeggero e temporaneo, e che vi si provvede con mezzi temporanei, quali il caricare sulle Compagnie la costruzione delle nuove ferrovie e l'emissione a breve durata di obbligazioni ferroviarie; ma oltrechè questi temperamenti non farebbero che accrescere sempre il pubblico debito, non possiamo dissimularci che queste spese straordinarie dureranno 10, 20 anni, e Dio sa per quanti altri anni ancora, e che i temperamenti temporari non bastano, tant'è che egli propone altre tasse od aggravamento di esse, che saranno costanti e perpetue, quali il ristabilimento dei decimi sulla fondiaria, sugli alcool, sulle successioni ed un nuovo censimento sui fabbricati; e quali saranno le delizie di questo censimento ve lo dirà fra poco l'onorevole Majorana-Calatabiano, relatore della Commissione permanente di finanza, nella sua grande competenza. Ma quando volete chiudere questa *via crucis* de' contribuenti? Volete proprio crocifiggerli e condurli al Calvario?

So che ai tempi del compianto Sella il *deficit* ascese sino a 260 milioni; ma d'allora in poi come si sono mutate le cose! Allora avevamo centinaia di milioni in beni demaniali, avevamo centinaia di milioni in beni ecclesiastici, non avevamo le tasse che vennero di poi e non la crisi che oggi ci travaglia.

Oggi abbiamo consunto tutto e non abbiamo che imposte sopra imposte. Di economie non ne fate, non ne volete fare, o dite che non ne potete fare; ed infatti sopra un miliardo e mezzo di spese il signor ministro non ci presentò che un'economia di poco più che 900,000 lire, ed aggiunse ancora che non tutte sono durature!

Non si possono fare economie! Ebbene, udite ciò che il ministro delle finanze disse in questa aula nella seduta del 18 maggio 1878.

Vi leggerò qui le stesse sue parole.

Egli si espresse in questi precisi termini:

« Disgraziatamente la nostra compagine amministrativa è troppo complicata. Si sono create delle mansioni per dare dei posti a degli uomini.

« È questa una dolorosa verità. Io mi propongo appunto di diminuire l'eccessivo personale, retribuendo meglio gl'impiegati ».

Siete voi, o signori ministri, che svelate queste piaghe nell'Amministrazione, e come le avete curate? Accrescendo ogni giorno il numero degli impiegati! Ecco come i fatti corrispondono alle vostre parole.

Noi abbiamo votata la dittatura al presidente del Consiglio colla legge sui Ministeri; ebbene io gli batterei le mani, se ei proponesse l'abolizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, o se riducesse le 137 sottoprefetture a 120, sottoprefetture che finiscono per essere uffici di trasmissioni ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle Opere pie, con incaglio e ritardo nella spedizione degli affari.

Avreste così un'economia ben maggiore di uno dei decimi sulla fondiaria, che volete risuscitare.

Voi dite che non potete fare economia.

A noi allora non resta che negarvi tutte le spese di qualsiasi natura, meno quelle veramente necessarie ed urgenti.

E ora io domando al signor ministro della guerra: il presente disegno di legge ha questo carattere? è necessario, è urgente? è improntato a quell'equanimità, a quella giustizia che deve aver luogo per tutti?

Mi permetta di dubitarne, e mi sarà facile il dimostrare che tale non è.

Il nodo della questione sta nell'interpretazione delle tre leggi sulle pensioni del 1850-51 e del 1864 prese cumulativamente insieme. Quattro sono i loro criteri essenziali e, direi, i capisaldi:

1° Nessuna pensione di riposo può eccedere le L. 8000.

2° La pensione è determinata da un quarantesimo sulle prime L. 2000, e da un sessantesimo sulle rimanenti dello stipendio.

3° L'impiegato sia civile che militare il quale abbia compiuto i 40 anni di servizio ha diritto ai quattro quinti dello stipendio.

4° L'impiegato, sia civile che militare, il quale abbia una *campagna di guerra* ha diritto che questa campagna sia computata in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto alla pensione.

Ora come si è interpretata questa disposi-

zione di legge, cioè, che le campagne si computano in aggiunta alla durata del servizio?

Due interpretazioni possono farsi, e due se ne sono fatte dalla Corte dei conti, la sola giudice competente a pronunciare intorno a questa materia delle pensioni.

L'una, coll'aggiungere la quota dell'annata di campagna al numero delle quote per tutti gli anni di prestatato servizio, di maniera che colui che ha 39 anni di servizio, e quindi 39 quote, ne abbia 40, cioè una quota in più.

L'altra, che l'annata di campagna abbia a considerarsi come un anno di vero e proprio servizio effettivo, così che chi ha 39 anni di servizio ed una campagna di guerra, debba ritenersi che abbia non 39 anni, ma 40 anni di servizio.

La differenza tra l'una e l'altra interpretazione è forse sottile e probabilmente, qualunque parola e qualunque locuzione io adoperi, non riuscirò a dimostrarvela quale è, e quindi se voi, colla vostra solita indulgenza, mi consentite, ve la spiegherò assai chiaramente colle cifre, che sono sempre più decisive delle parole.

Prima però di addivenire alle cifre devo dirvi, che, sempre colle cifre in mano, risulta che la questione, che si tratta oggi di risolvere, non è applicabile mai a quegli impiegati che abbiano uno stipendio che non sia superiore alle L. 5000, e che anzi non può concernere che i maggiori generali e contrammiragli ed i colonnelli ed i capitani di vascello; ed è inutile che ve lo dimostri, perchè il signor ministro della guerra non potrà contestare certamente l'esattezza di questa mia proposizione. Ed è per questo, che, subito in principio, io vi dichiarava, che non era questa una questione finanziaria, ma di sistema, ed aggiungerò ancora che altrimenti non l'avrei neppure sollevata per quel riguardo, al quale con nobili e delicate parole fece allusione il mio amico senatore Ferraris, allora che nell'ultima tornata prese parte alla discussione intorno all'assestamento del bilancio.

Vengo ora alle cifre e prendo la posizione del maggiore generale.

Il maggiore generale ha 9000 lire di stipendio; sulle prime L. 2000 egli per la pensione ha il quarantesimo cioè L. 50; sulle altre L. 7000 ha il sessantesimo cioè L. 116 66. Aggiungendo alle L. 50 sulle prime 2000 le 116 66 sulle ri-

manenti, abbiamo una quota di L. 166 66 per ogni anno di servizio.

Supponiamo che questo funzionario abbia 39 anni di servizio e moltiplichiamo le L. 166 66 per 39 volte, avremo la somma di L. 6499 74; aggiungiamovi l'annate di campagna, cioè la quota di L. 166 66, ed avremo quella di L. 6666 40, e questa è la pensione che competerebbe a questo maggior generale.

Su queste cifre, su questo calcolo, nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro potranno certo muovere la menoma osservazione, e così ha calcolato e così ha fatto sempre la Corte dei conti, ad eccezione di una sola volta, anzi dirò della prima volta.

La prima volta, al primo caso che le si era presentato, aveva applicata un'altra interpretazione, dalla quale subito dopo rinvenne, come già dissi, per attenersi poi costantemente a quella, di cui vi parlai sin qui.

La prima volta la Corte non aveva tenuto alcun conto del numero delle quote per ciascun anno di servizio, ed aveva invece fatto questo altro ragionamento. L'anno di campagna si computa in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto a pensione. Dunque chi ha 39 anni di servizio ed una campagna, o 38, o 37 anni di servizio e due o tre anni di campagna, deve essere nella stessa posizione di chi ha 40 anni di vero ed effettivo servizio; e siccome chi conta 40 anni di servizio ha diritto ai quattro quinti dello stipendio, di cui fruiva, ed i quattro quinti dello stipendio di L. 9000 danno L. 7200, così, se astrazione fatta dal numero delle quote corrispondenti al numero degli anni di servizio, si applichi il solo criterio dei quattro quinti dello stipendio, la pensione dovrebbe essere maggiore di L. 540 60 annue, che è la differenza tra le L. 7200 e le L. 6666 40.

Ma, ripeto ancora, questa interpretazione, per l'applicazione dei quattro quinti, fu tosto ripudiata dalla Corte dei conti, per attenersi all'altra del numero delle quote.

Ora, il signor ministro ci chiede che la questione sia risolta per l'applicazione dei quattro quinti dello stipendio, ossia che la pensione sia determinata non in L. 6666 40, ma in L. 7200.

Certamente le pensioni, che ascendono ormai a più di 80 milioni annui, non subiranno alterazione

da questa microscopica aggiunta, di cui parlai solo per altro intendimento; ma però non posso non osservare che così la campagna di guerra, che non deve computarsi che per un anno di servizio, ossia per L. 166 66, verrebbe computata per oltre tre anni, perchè porterebbe alla pensione un aumento di lire 540 60 annue.

So che non si devono disconoscere le fatiche e gli stenti della campagna; che l'anno di campagna deve valere ben più dell'anno di servizio prestato in quartiere; so che bisogna incoraggiare i nostri valorosi; so tutto questo, ma so ancora che con l'altra interpretazione si tiene pur conto dell'anno di campagna, e che L. 6666 40 se non sono un lauto assegnamento, sono pur qualche cosa in confronto degli altri funzionari che ottengono molto meno.

È per questi principalmente, se volete che vi dica francamente il vero, che mi sono indotto a parlare su questo progetto di legge.

Vi diceva che questo progetto non presenta i caratteri nè di urgenza, nè di necessità. Aggiungerò, che non è equanime.

Questo progetto non riguarda che gli ufficiali superiori, che ottengono già una conveniente pensione, e per nulla si preoccupa degli ufficiali di grado inferiore, che hanno invece diritto ai maggiori riguardi.

I sottotenenti, i tenenti hanno uno stipendio meschino, insufficiente al decoro, ai bisogni del loro grado. Non hanno con che vivere, ed appena appena le condizioni finanziarie lo permetteranno, noi dobbiamo fare loro una posizione conveniente.

Vedete così, che se io mi interesso dei contribuenti, tengo pur conto degli obblighi che teniamo verso chi fa parte di quella eletta schiera, che è l'onore e la gloria nostra.

Ebbene, con questo progetto si computa l'anno di campagna come servizio attivo in tutto il senso della parola per quegli ufficiali superiori soltanto che potranno contare 40 anni di servizio, e non lo computa per quegli ufficiali inferiori che non abbiano che 24 anni di servizio.

A dare diritto alla pensione occorrono 25 anni di servizio. Dunque, se un funzionario a 24 anni di servizio è obbligato, per infermità, a ritirarsi dal servizio, o a 24 anni di servizio muore, non avrà pensione e non la potrà tramandare alla misera sua moglie ed ai figli minorenni, perchè

l'anno di campagna per lui non potrà costituire il 25° anno.

Per gli ufficiali superiori non è questione che del più, per gli inferiori invece si tratta del tutto, ed è questione del pane quotidiano.

Dunque non due pesi, non due misure, ma uguaglianza per tutti, e massime quando gli inferiori meritano maggiori riguardi dei superiori.

Questo progetto poi non mi sembra neppure opportuno, perchè pende avanti l'altro ramo del Parlamento un altro progetto di legge, inteso appunto ad introdurre modificazioni intorno alle pensioni di riposo, e là parmi avrebbe questo avuto sede più conveniente.

Per questi motivi, in verità, non saprei come dare il mio voto favorevole a questa legge.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Il senatore Cavallini ha portato la questione su di un terreno generale. Egli dice che le condizioni in cui si trova la nostra finanza, per le quali non bisogna accrescere spese, ed invece cercare di fare tutte le economie possibili, non gli consigliano di accettare il disegno di legge in esame.

Siamo perfettamente d'accordo, in quanto al bisogno di fare economie; ma esse vogliono essere fatte senza violare il principio di giustizia: se è necessario, si facciano su tutti, non già soltanto su di una classe. Se, sotto qualunque forma si debbano diminuire gli assegni dello Stato, ciò sia per tutti egualmente.

Che cosa deve avere voluto il legislatore, quando ha computato una campagna per un anno di servizio?

Certamente non poteva avere avuto l'idea meschinissima di compensare un anno di campagna con 116 lire, secondo il computo fattoci per un maggior generale. Evidentemente deve aver voluto che l'individuo il quale abbia fatto una campagna, per le straordinarie fatiche sofferte che logorano il fisico ed il morale, per il sacrificio fatto al paese, riceva un equo compenso col computargli la campagna come un anno di servizio, in aggiunta all'anno reale di servizio, cioè computargli un anno per due.

Questo è veramente un vantaggio, non per i soli generali e colonnelli, ma per tutti quelli che, avendo fatto delle campagne, arrivano a farsi liquidare una pensione.

Calcolare le campagne alla stregua di pochi franchi, è un abbassare il livello del servizio reso al paese.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Io comincio col ringraziare l'onor. senatore Cavallini delle parole lusinghiere dette al mio indirizzo e posso assicurarlo che uguale stima e benevolenza ho sempre avuto ed ho verso la sua persona. Mi consenta però di dirgli che in questa occasione egli non ha afferrato bene la questione, che forma oggetto della presente discussione.

Si tratta d'interpretare una legge, la quale ha avuto applicazione per una parte, a seconda delle intenzioni del legislatore, e che poi la Corte dei conti, basata su considerazioni che io non voglio nè intaccare, nè biasimare, ha creduto di interpretare diversamente. Venne quindi la necessità di chiarire il concetto della legge del 1885.

L'onor. Cavallini, per avvalorare i suoi argomenti, è entrato nel pieno campo della finanza e delle condizioni economiche del paese. A questo riguardo invero non sono chiamato oggi a rispondergli, ma quando verrà l'occasione propizia gli risponderà il mio collega delle finanze. Debbo però, ad onor del vero, soggiungere che l'onor. Cavallini si è preso premura di dichiarare come l'aggravio che per questa legge peserà sull'erario è così minimo, che non valeva la pena di sollevarne la questione. E per me ciò vale a giustificare il ministro, che non intenda per questa ragione aggravare i contribuenti, giacchè il massimo aggravio che ne potrà venire al bilancio si riduce a L. 3000 all'anno. Certamente, anche nelle condizioni in cui ci troviamo, questa somma è così piccola goccia d'acqua, che non credo farà traboccare il vaso.

L'onor. Cavallini ha detto: È veramente questa legge urgente e necessaria? Io non esito ad affermarlo, perchè qui non si tratta che di una questione di giustizia. Infatti, secondo la legge del 1850, le campagne, come è detto nell'articolo 24, erano computate in aggiunta agli anni di servizio necessari per aver diritto alla pensione; e così fu sempre applicata la legge fino

a che l'esercito e la marina ebbero una legge di pensione propria.

Ma nel 1885 si credette di migliorare la condizione delle pensioni militari applicando la legge del 1864, cioè quella degli impiegati civili. La differenza consiste in questo, che mentre con le leggi militari la pensione si liquidava in base a quote determinate in ragione di grado e di anni di servizio; colla legge delle pensioni per gli impiegati civili, ora applicata anche ai militari, la liquidazione si fa, bensì in ragione degli anni di servizio, ma sullo stipendio dell'ultimo triennio.

Sorse allora nella Corte dei conti il dubbio sull'applicazione delle campagne di guerra come anni di servizio, oppure in aggiunta alla pensione colla quota che era stabilita con le leggi precedenti. - La questione si riduce a vedere se realmente gli effetti legali delle campagne danno efficacia giuridica per conseguire la pensione.

Ora, la limitazione non è scritta nella legge e quindi non è consentita dalla ragione della legge stessa.

Or bene, qual'è l'interpretazione che fu nel concetto del legislatore?

L'onorevole Cavallini non ha che da leggere la relazione parlamentare della legge del 1885, ch'egli ha dimenticato di citare, e vedrà che in essa è detto chiaramente che le campagne di guerra si devono equiparare agli anni di servizio, se non per creare diritto alla pensione (e questo è il punto che la Corte dei conti ha interpretato sempre giustamente), certo per stabilirne la misura. E questo risulta dalle tabelle annesse alla relazione, nelle quali è detto chiaramente che le campagne di guerra e gli anni di servizio debbono avere lo stesso valore.

Ecco perchè, essendo state queste le intenzioni del legislatore, ed avendo la Corte dei conti applicato in diverso concetto queste disposizioni, e, cioè, avendole prima applicate nel giusto senso e poi avendo stimato di applicarle nel senso opposto, il Governo ha creduto necessario di promuovere una disposizione di legge che riconducesse la cosa secondo la vera intenzione del legislatore.

Da questo lato mi pare quindi che i dubbi dell'onor. Cavallini dovrebbero sparire, giacchè la cosa è molto chiaramente indicata in quella relazione e nelle tabelle annesse, le quali hanno

servito di base alla discussione della legge del 1885 pei due rami del Parlamento.

Ma l'onorevole Cavallini ha portato la questione sopra un altro terreno e tale che, se realmente fosse quello a cui ha accennato l'onorevole senatore, il ministro si sarebbe messo dalla parte del torto. Egli disse: Voi fate questa legge solamente a beneficio dei colonnelli e dei generali, mentre dimenticate gli ufficiali subalterni.

No, onorevole Cavallini; non è questo nè il mio pensiero, nè il mio fine. Questa legge mira a eliminare un equivoco nell'interesse di tutti coloro che da questo equivoco possono aver danno; e di più se oggi s'interpretò male per un verso il computo delle campagne, domani potrebbe pur male interpretarsi per un altro. Sta di fatto che la disposizione dell'art. 1 di questo disegno di legge non potrà applicarsi che ad un ristretto numero di ufficiali e di impiegati civili - poichè abbiamo anche impiegati civili che hanno fatto campagne - che al momento del collocamento a riposo abbiano una media triennale di stipendio di L. 5000 almeno. Ma questa media coi sessenni in aggiunta agli stipendi, si ottiene anche nei gradi inferiori a quelli di colonnello.

È una disposizione di legge di stretta giustizia e non solo per i gradi più elevati.

I tenenti generali non ci avranno verun beneficio, poichè oltrechè a tale grado non si arriva molto giovani, per il tenente generale la massima pensione è di L. 8000, cioè i due terzi anzichè i quattro quinti dello stipendio, che negli altri gradi costituisce il massimo.

Io stesso, per esempio, che ho l'onore di parlarvi, ho 40 di servizio e sette campagne di guerra, e se domani vo a riposo, le mie sette campagne si calcolano zero, poichè coi 40 anni raggiungo già il massimo dei massimi della pensione!

Dunque vedete che non c'è beneficio per i gradi più elevati; vale invece per i maggiori generali e per i colonnelli ed anche per i tenenti colonnelli con più sessenni di grado, e per gli impiegati civili di eguali stipendi; e vale come era nello spirito della legge fondamentale che valesse, e come giustizia vuole.

Devo anche rispondere ad un'altra obiezione dell'onor. Cavallini. Egli ha affermato che un

sottotenente che ha 24 anni di servizio con una campagna, questa non gli conta.

Ma no, onorevole Cavallini, conta benissimo; quest'ufficiale inferiore che ha 24 anni di servizio con una campagna, liquida la pensione come se avesse effettivamente 25 anni di servizio.

Ed ella è caduto in quest'errore perchè ella suppone che un ufficiale inferiore che abbia 24 anni di servizio vada a casa senza niente. No, l'ufficiale dopo 20 anni di servizio ha diritto ad un assegno vitalizio annuo, reversibile alla vedova e agli orfani qualora, ben inteso, egli lasci il servizio non per volontaria dimissione.

Dunque si persuada l'onor. senatore Cavallini che questo disegno di legge interpretativa della legge del 1885 è basato su di un fondamento di giustizia, e sui precedenti di tutta la legislazione che dal 50 in poi fu applicata, giacchè la legge del 50 stabiliva che le campagne di guerra contassero ciascuna come un anno di servizio.

Ora sarebbe doloroso veramente che avendo esteso la legge delle pensioni civili ai militari, non si calcolassero più per essi le campagne di guerra come anni di servizio per gli effetti dell'art. 20 della legge.

Io spero di aver tolto dall'animo dell'onorevole senatore Cavallini i dubbi che lo conturbavano. E prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questa legge, la quale, come ho detto, non è altro che una applicazione di uno stretto principio di equità e di giustizia; è un'interpretazione che ritorna le cose come furono sempre applicate finora.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA, *relatore*. Mi pare che le risposte che l'onor. Cavallini ha provocate, sia dall'onor. mio collega dell'Ufficio centrale, generale Mezzacapo, come dal signor ministro, abbiano dissipate quelle nubi, che egli con molto zelo per le finanze pubbliche aveva addensate intorno a questo progetto di legge. Esso appare molto modesto specialmente dal punto di vista dal quale l'onor. Cavallini mosse le sue critiche. Egli stesso infatti ha finito per convenire che, trattandosi di L. 3000 all'anno di nuovo aggravio, il progetto non può solle-

vare tutta quanta la seriissima questione della finanza.

Io spero anche che l'onor. Cavallini sia rimasto persuaso dalle ragioni esaurienti, che furono tutte già efficacemente esposte in favore del progetto e che egli voglia desistere dalla sua opposizione. Del resto, si tratta di una dichiarazione di evidente equità in favore dell'esercito nazionale. Si vuole dichiarare il senso di un articolo della legge delle pensioni, senza distinzione di gradi, ma solo badando a ricompensare, come si faceva prima dei dubbi sorti, la durata del servizio e l'importanza delle campagne di guerra. Queste si vogliono considerare *nel misurare la pensione*, come altrettanti anni di servizio, in aggiunta a quelli del servizio effettivamente prestato, i quali soli danno diritto alla pensione.

Confido perciò che il Senato, nella sua grandissima maggioranza, sarà disposto a dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ho dichiarato in principio che aveva preso la parola non per le conseguenze finanziarie, trattandosi di un aggravio di tre o quattro mila lire all'anno soltanto, ma per una questione di massima e di sistema, e perchè, se noi togliamo ai contribuenti le tasse grosse e piccole, dobbiamo anche guardarci dalle grosse e dalle piccole spese.

Tutte le leggi si appoggiano a qualche ragione, ed anche questa che ci si chiede ha i suoi motivi, nè io li ho disconosciuti e mi sono limitato a mostrare, che qui non v'ha nè urgenza, nè necessità, nè opportunità.

Tanto meno v'ha un diritto da soddisfare, perchè, per farlo riconoscere tale, v'ha bisogno di un apposito progetto di legge, che è quello che stiamo discutendo.

Se non che il signor ministro, rispondendo all'ultima parte del mio discorso, mi ha opposto che il progetto provvede anche per gli ufficiali inferiori, e che così sarà questo interpretato.

Ma io devo osservargli che il progetto, come è formulato, non contempla che i funzionari che possano avere 40 anni di servizio, e non già gli altri che ne abbiano un numero minore, che ne abbiano, cioè, soltanto 24.

Il progetto dice:

« Nel computo dei 40 anni di servizio che, a

tenore dell'art. 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, danno diritto ad una pensione eguale ai quattro quinti della media degli stipendi, si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio ».

Per estendere a tutti l'art. 1 doveva adoperarsi una locuzione generale, e questa:

« Nel computo degli anni di servizio, di cui nella legge 14 aprile 1864, si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio ».

Non aggiungo altro, perchè la discussione mi pare esaurita.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Cavallini desidera che i benefici di questa legge siano estesi a tutti gli ufficiali.

Ma e ci può esser dubbio su questo? Questa legge per lo appunto è fatta per per rettificare un'erronea interpretazione data alla legge del 1884; la quale erronea interpretazione, mentre non aveva effetto per alcuni, ne aveva invece e sensibilissimo per altri in quanto al tempo di servizio per conseguire il *maximum* della pensione.

Ma appunto per ciò è fatta. L'interpretazione della legge è ristretta appunto perchè la Corte dei conti non ha applicato la legge del 1885 a coloro che devono avere il *maximum*.

È solamente nel computo del tempo per avere i quattro quinti della pensione che è nato il dubbio alla Corte dei conti.

Il Governo quindi ha creduto di provvedere a questo solo caso, perchè, per gli altri, ripeto, non c'è dubbio di sorta e tanto meno potrà sussistere o sorgere dopo questa legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 1 già letto.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione dei seguenti progetti di legge:** Costruzione di edifici militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881 relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno (N. 40); Contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 39); Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero delle finanze (N. 45); Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero degli affari esteri (N. 46); Maggiore spesa di L. 200 mila per danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in talune provincie (N. 50); Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno (Numeri 26, 27, 28, 29 e 30).

PRESIDENTE. Si passa all'altro progetto di legge intitolato: « Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881 relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie nella capitale del Regno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 40).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Prego uno dei signori senatori segretari dare lettura degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

#### Ar. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 6,000,000 per opere di accuartieramento.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in aggiunta al corrispondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, ripartitamente in tre esercizi, come segue:

Esercizio 1888-89 . . . .	L. 3,000,000
Id. 1889-90 . . . .	» 2,000,000
Id. 1890-91 . . . .	» 1,000,000
	<u>L. 6,000,000</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi sottoposto a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 39).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

#### Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

I. — Al signor commendatore Bartolomeo Racca del fu Marcellino di Torino, di porzione dell'ex convento della congregazione della Missione detto della Visitazione in detta città, per il prezzo di L. 110,385 70, con intervento della Società reale di patrocinio dei giovani liberati dalle case di correzione e di pena, come da contratti in data 31 maggio e 25 giugno 1887, stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Torino.

II. — Ai comuni consorziati di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva e Livigno, del fabbricato demaniale detto del Pretorio, in Bormio, per il prezzo di L. 10,000, ed alle condizioni portate dall'atto 21 agosto 1886 a rogito del notaio dottor Giuseppe Tuana.

III. — Al comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto, del fabbricato detto il Vecchio Forte a Porto S. Stefano, per il prezzo di L. 6150, ed ai patti e condizioni risultanti dal contratto in data 25 maggio 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Grosseto.

IV. — Al comune di Mantova, del fabbricato demaniale, già caserma detta Pusterla in

quella città, per il prezzo di L. 5000 ed alle condizioni portate dall'istrumento 31 luglio 1886 e dall'atto addizionale 28 marzo 1887, entrambi a rogito del notaio dottor Giovanni Nicolini.

V. — Al comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dell'orto denominato Badiale, per il prezzo di L. 1051, ed ai patti ed alle condizioni di cui all'istrumento in data del 19 maggio 1887, stipulato a rogito del notaio Cera.

VI. — Al comune di Cannara, in provincia di Perugia, dell'edificio già chiesa di San Donato in luogo, pel prezzo di L. 350, come da istrumento del 14 giugno 1886, a rogiti del notaio Bocci.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

I. — Di alcune strisce di terreno demaniale militare occorrenti al municipio di Bologna per la sistemazione della strada del molino di Ravone, con alcuni relitti della vecchia strada comunale da aggregarsi alle fortificazioni militari di quella piazza, senza corrispettivo di plusvalenza ed alle condizioni risultanti dall'istrumento pubblico 4 giugno 1887, nei rogiti del dottor notaio Verardini.

II. — Di una striscia di terra demaniale lungo la fronte interna della caserma di San Marco, in Reggio d'Emilia, da aggregarsi all'attiguo ospedale di Santa Maria, colle aree dei locali ceduti al demanio dall'Amministrazione del detto ospedale per essere aggregate all'accennata caserma di San Marco, pei corrispettivi, coi patti e sotto le condizioni risultanti dall'atto 14 luglio 1886, ricevuto in forma pubblica amministrativa dall'intendenza di finanza in Reggio Emilia.

III. — Del fabbricato demaniale detto Torre Teste, in Brindisi, e terreno circostante ora ad uso di caserma per le guardie di finanza, con altro terreno di proprietà di Guadalupi Cosimo fu Francesco, per erigervi una caserma nuova in sostituzione della preaccennata, come da contratto stipulato il 29 marzo 1887, in forma pubblica amministrativa presso l'ufficio del registro di Brindisi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1888

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Viene in discussione il progetto: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero delle finanze ».

Il senatore, segretario, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1886-87,

sono autorizzate le maggiori spese in L. 125,102 34 esposte per singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) L. 117,710 88, delle quali L. 112,810 45 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 4900 43 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1886-87;

b) L. 7391 46 per spese facoltative in aumento ai residui dell'esercizio 1885-86 e precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 pel Ministero delle finanze.

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese		
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto competenza 1886-87	su capitoli di spese facoltative	
			in conto competenza 1886-87	in conto residui
5	Fitto di locali non demaniali (Intendenze di finanza) . . . . .	»	»	0 08
17	Personale (amministrazione esterna del demanio e tasse sugli affari) . . . . .	»	»	603 34
20	Fitto di locali (Id.) . . . . .	»	»	34 61
37	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) . . . . .	73,853 44	»	»
45	Stipendio agli ispettori superiori delle gabelle . . . . .	»	449 22	»
49	Spese di giustizia penale - Quota di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (gabelle) . . . . .	38,957 01	»	»
83	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture . . . . .	»	4,451 21	»
158	Spese per la costruzione in Catania di un fabbricato ad uso degli uffici e dei magazzini doganali . . . . .	»	»	6,753 43
		112,810 45	4,900 43	7,391 46
		125,102 34		

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1888

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione del progetto: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-1887 pel Ministero degli affari esteri ».

Se ne dà lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese in L. 148,094 09 esposte nei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) L. 123,246 53, delle quali L. 9,550 35 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 113,696 18 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1886-87;

b) L. 24,847 56, per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio 1885-86 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 pel Ministero degli affari esteri.

C a p i t o l i		Ammontare delle maggiori spese		
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto competenza 1886-87	su capitoli di spese facoltative	
			in conto competenza 1886-87	in conto residui
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	»	4,524 22	»
4	Spese postali e telegrafiche . . . . .	9,550 35	»	»
8	Stipendi ed assegni al personale delle delegazioni . . . . .	»	»	3,700 94
11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri . .	»	»	3,120 04
13	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . .	»	»	4,236 31
14	Spese rimborsabili degli uffici all'estero . . .	»	68,897 87	8,830 89
15	Sovvenzioni . . . . .	»	40,274 09	4,959 38
		9,550 35	113,696 18	24,847 56
			148,094 09	ca

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge testè letto.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di articolo unico, il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede alla discussione del disegno di legge intitolato: « Maggiore spesa di L. 200,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie ».

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

In aggiunta allo stanziamento del cap. 25 (Servizi di pubblica beneficenza) del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, è autorizzata la maggiore spesa di lire duecentomila.

Questa somma sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al cap. 96 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro pel suddetto esercizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Malgrado l'assenza dell'onor. ministro dell'interno, essendo presente l'onor. ministro delle finanze, il quale ha dichiarato di farne le veci, si può passare alla discussione del progetto di legge N. 26 intitolato: « Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno ».

Prego il signor senatore segretario Guerrieri-Gonzaga a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 26).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA, legge:

Art. 1.

L'eccedenza alla media triennale di cui all'art. 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi tanto per eccedenza alla media dei centesimi addizionali, quanto per eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi, in guisa che l'autorizzazione legislativa non debba chiedersi dalle provincie e dai comuni se non quando superano tanto l'una quanto l'altra media.

Quando l'imposta erariale riceva un aumento per effetto di revisioni provvisorie o definitive dell'estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento di materia imponibile, sarà tenuto fermo, per il passaggio dell'antico estimo o accertamento al nuovo, non il numero dei centesimi, ma la cifra di sovrimposta.

(Approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni comunali indicate nello elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto rispettivamente nel triennio 1884-85-86.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto N. 27: « Autorizzazione al comune di Casalciprano di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge il progetto:

(V. stampato N. 27).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge il primo articolo del progetto.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Al comune di Casalciprano, nella provincia di Campobasso, è data facoltà di delegare per trenta anni, a favore della Cassa dei depositi e prestiti, tanti centesimi addizionali che sovrapporrà ai tributi diretti, quanti ne occorreranno per pagare l'annualità di ammortamento del mutuo passivo da contrarsi con la Cassa medesima, per L. 20,000, e da impiegarsi nella costruzione della strada obbligatoria verso Castropignano.

(Approvato).

Art. 2.

Tale autorizzazione, che viene data agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, non si estende a quei centesimi addizionali che il detto comune dovesse sovrapporre per far fronte a spese normali del bilancio in eccesso al limite medio del triennio 1884-85-86, per i quali all'occorrenza dovrà chiedere uno speciale provvedimento legislativo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge N. 28, intitolato: « Autorizzazione alle provincie di Napoli, di Sassari e ad alcuni comuni e diniego al comune di Nettuno di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Prego uno dei signori senatori segretari a voler dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 28).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Se ne dà di nuovo lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Napoli è autorizzata ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti 1887 il limite medio del triennio precedente, applicando l'aliquota di centesimi 48.16 per ogni lira di imposta principale.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio del precedente triennio, applicando l'aliquota di centesimi 69.4 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali indicate nella tabella A, che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunti nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nella tabella medesima.

(Approvato).

Art. 4.

All'Amministrazione comunale indicata nella tabella B, che fa seguito alla presente legge, è negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge N. 29: « Autorizzazione ai comuni di Spezia, Pareto e Veleso di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Articolo unico.

Ai comuni di Spezia, Pareto e Veleso è data facoltà di eccedere con la sovrainposta 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote seguenti:

Il comune di Spezia . . .	L. 0.560494
» di Pareto . . .	» 1.1298534
» di Veleso . . .	» 2.3075

per ogni lira d'imposta principale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un solo articolo, il progetto rinviarsi alla votazione segreta.

Segue il progetto di legge N. 30: « Autorizzazione alle provincie di Chieti, Massa Carrara e Vicenza di eccedere colla sovrinposta ai tributi diretti 1888 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Prego uno dei signori segretari di leggere il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Articolo unico.

Le Amministrazioni provinciali di Chieti, Massa Carrara e Vicenza sono autorizzate ad eccedere con la sovrinposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1888 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:

Chieti, in ragione di centesimi 68,061,252,257 per ogni lira d'imposta principale, col prodotto presuntivo di L. 797,000.00;

Massa Carrara, in ragione di centesimi 91, col prodotto di L. 426,870.73;

Vicenza, in ragione di centesimi 52, col prodotto presuntivo di L. 1,052,919.84.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede di parlare, il progetto di

legge sarà poi sottoposto allo scrutinio segreto constando di un solo articolo.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora depresso il loro voto, di accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

(I signori senatori segretari fanno lo scrutinio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864;

Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrinposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'interno;

Maggiore spesa di L. 20,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge del Consiglio di Stato;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali;

Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer;

Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan;

Concessione della naturalità italiana al prof. Arnaldo Cantani;

Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi;

Revisione generale del reddito dei fabbricati.

La seduta è sciolta (ore 4 e  $\frac{3}{4}$  pom.).

